RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 7

Segreto professionale

Il diritto dell'assistito e dell'avvocato al segreto professionale e' inviolabile, fatto salvo quanto previsto dal comma 4. L'avvocato e' tenuto verso terzi, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attivita' di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonche' nello svolgimento dell'attivita' di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale. Il segreto professionale si estende a qualsiasi supporto materiale o immateriale quali ad esempio, documenti cartacei, elettronici, video o audio. Il segreto professionale e' indisponibile. E' consentito all'avvocato derogare agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria:

a) per lo svolgimento dell'attivita' di difesa, quando indispensabile alla tutela o all'esercizio di un diritto;

b) per impedire la commissione di un delitto per il quale e' previsto l'arresto in flagranza;

c) per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita;

d) nell'ambito di una procedura disciplinare. In ogni caso la divulgazione dovra' essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori anche occasionali dell'avvocato, oltre che di coloro che svolgono il tirocinio presso lo stesso, in relazione ai fatti e alle circostanze da loro apprese nella loro qualita' o per effetto dell'attivita' svolta. L'avvocato e' tenuto ad adoperarsi affinche' anche da tali soggetti siano osservati gli obblighi di segretezza e di riserbo previsti dal presente articolo. L'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su cio' di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attivita' di collaborazione o in virtu' del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge. Quando l'avvocato esercita in associazioni professionali o in qualita' di socio di una societa' tra avvocati, o multidisciplinare, o in una rete professionale, al segreto sono tenuti anche gli associati, gli altri soci e gli altri soggetti facenti parte della rete. Il segreto si estende anche agli avvocati che condividono i locali dove esercitano la professione, anche se non si tratti di

associazioni professionali, di societa' tra avvocati o multidisciplinari, o di reti professionali. La violazione degli obblighi del presente articolo costituisce anche illecito disciplinare. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 costituisce giusta causa per l'immediato scioglimento del rapporto di collaborazione o di dipendenza.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	I — Disposizioni generali
Capo	I — Principi generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-7-segreto-professionale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it